



VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 12 settembre 2025, alle ore 18,30 in Palermo, Via Cesare Terranova n. 8, si è riunita in seconda convocazione degli associati dell'associazione Ali per Volare, iscritta all'Anagrafe Unica della Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con Prot. N. 55646 del 28/06/2007 effettuata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 6 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°9 soci su n°22 soci iscritti come da foglio presenze conservato fra gli atti dell'Associazione.

Il Presidente Martinez Claudio, nato a Palermo (PA) il 20/03/1987 e residente in Palermo (Pa), via Cesare Terranova n. 8, Codice Fiscale MRTCLD87C20G273N; Presidente dell'Associazione, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art.6, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Brunone Anna Maria, prendendo atto delle presenze, e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.;

1. Modifica della denominazione sociale

in relazione al messaggio DEL 28/07/2015 ricevuto dal Registro Nazionale del Terzo Settore che richiede la modifica dello Statuto riguardante la denominazione *Ali per Volare Onlus ETS*, sarà aggiunto la corretta denominazione "ALI PER VOLARE ETS, mantenendo lo Statuto invariato in tutti i suoi punti.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il Presidente dà avvio all'Assemblea illustrando come l'Associazione abbia la necessità di provvedere entro il termine di cui all'art. 101 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017 a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto.

L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale costituita ai sensi del D.lgs. n. 460/1997 e regolarmente iscritta all'anagrafe di cui all'art. 11 del medesimo decreto.

È riferito che è opportuno non modificare puramente e semplicemente lo statuto in quanto si rischierebbe di perdere, nel periodo intercorrente dalla modifica all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, eventuali agevolazioni godibili dall'Associazione in funzione dell'attuale inquadramento quale Onlus, agendo quindi adeguandosi alla prassi indicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018. È quindi proposta l'approvazione di un nuovo statuto, il quale avrà, tuttavia, efficacia dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Fino a tale termine continuerà ad essere in vigore, valido ed efficace il vigente statuto.

L'Assemblea discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal Presidente.

È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

È specificato che le variazioni degli articoli dello statuto proposte riguardano:

- esclusivamente norme inderogabili e norme derogabili

(Eventuale) – norme facoltative

contenute o comunque compatibili con le previsioni del D.lgs. n. 117/2017 e che, all'entrata in vigore del nuovo statuto l'Associazione si qualificherà come Associazione - Ente del Terzo Settore ai sensi del medesimo decreto contenendo lo statuto le specifiche clausole previste per tale tipologia di enti ed avendo intenzione l'Associazione di raggiungere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il modello giuridico dell'associazionismo del terzo settore.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

- approvare un nuovo statuto dell'Associazione, posto in Allegato A al presente verbale disponendone l'entrata in vigore e l'efficacia solo dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017,
- prevedere che all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto l'Associazione assumerà la qualifica di Associazione Ente del Terzo Settore ed utilizzerà, nei confronti dei rapporti con i terzi, la relativa qualifica sintetizzata anche con l'acronimo ETS,
- confermare, fino all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto, l'integrale validità ed efficacia del vigente statuto che qualifica l'Associazione quale Onlus,
- autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 20,00

Presidente *Martinez Claudio*

Segretaria *Brunone Anna Maria*

[Signature]
Brunone Anna Maria

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato il 17/01/2025 al n. 115P serie 3

Pagato € 306,20

[Signature]
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Salvestore Mario Maria Bolo
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

ASSOCIAZIONE "ALI PER VOLARE – ETS"

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituita l'Associazione denominata ALI PER VOLARE - Ente del Terzo Settore o ETS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in breve denominabile anche come "Associazione ALI PER VOLARE ONLUS – ETS".

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di PALERMO Via Cesare Terranova n. 8, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e Scopo

"Ali per Volare" ha come missione ed obiettivo primario "Aiutare i Bambini e le Donne che Soffrono" attraverso interventi concreti e progetti finalizzati, soprattutto, ai bisogni vitali ed urgenti. Nel contempo, attraverso scambi culturali e di partenariato, tesi a promuovere e fare conoscere, in modo costruttivo, la cultura e i drammi derivanti dalle guerre e dalle sopraffazioni subite da paesi martoriati come "Madre Terra Africa" Asia, Sud America, e non solo..., utilizzando il linguaggio universale della musica (tutta), delle immagini, della fotografia, dei libri, delle opere multimediali, dei documenti video verità, cortometraggi, film e carta stampata con chiari riferimenti e contenuti legati ai temi della solidarietà, della pace, della giustizia e della libertà che tenga conto del dialogo interculturale ed interreligioso, nel rispetto della dignità di ogni persona sulla terra.

3.1 L'associazione senza fini di lucro né diretto né indiretto, è democratica, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia nel mondo. con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti opera nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità con riferimento all'art. 5 c.1 del D.Lgs. 117/2017 svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale:

L'Associazione, in forma democratica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra i popoli ed in particolare con le persone più povere e svantaggiate del territorio nazionale e dei Paesi in via di sviluppo.

Le attività istituzionali o di interesse generale dell'Associazione, con riferimento all'art. 5 c.1 del D. Lgs. 117/2017, sono:

- b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

3.4 Per realizzare le attività istituzionali o di interesse generale di cui sopra e nell'intento di agire a favore della collettività più povera e svantaggiata l'Associazione si propone di portare avanti qualunque tipo di iniziativa per dare vita, alle seguenti attività:

- tutelare i diritti e gli interessi legittimi di ogni essere umano, con particolare attenzione verso coloro che vivono in condizioni di marginalità in quegli ambiti sociali dimenticati dell'Italia, dell'Africa, dell'Europa e di ogni altra parte del mondo, mediante un'azione volta allo stimolo delle Istituzioni italiane e della Comunità Europea per gli interventi da esse dovuti in base alle vigenti leggi o anche quelli consentiti per ragioni di opportunità nell'ambito della discrezionalità amministrativa;
- diffondere la cultura della Legalità e della Responsabilità, connessa con la consapevolezza dei doveri e dei diritti del cittadino;
- vigilare sul funzionamento delle Istituzioni, attraverso un'azione politica propria dell'Associazione ma avulsa da ogni ingerenza partitica o da parte di movimenti o altre organizzazioni politiche.
- attivare organismi a carattere culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale; attuare collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati; compiere tutte le attività economiche necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; e pertanto potrà chiedere ed ottenere finanziamenti e convenzioni con enti pubblici e privati e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento e credito per assicurare l'assistenza medica specialistica, la riabilitazione e l'accesso alle strutture idonee per il recupero sociale dei soggetti bisognosi.
- collegare e rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale i gruppi e le organizzazioni aderenti;
- restituire all'infanzia dei paesi poveri, la dignità dovuta e garantire attraverso contatti con le istituzioni sanitarie di medicina umanitaria il diritto alla salute ai bambini gravemente malati e pari opportunità di vita senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- studiare e realizzare progetti di sviluppo mirati al sostegno del bambino nel suo contesto familiare e sociale, seguendo un'ottica di partenariato a livello locale;
- attuare sostegni o adozioni a distanza, che abbiano come fine quello di dare, col tempo, autonomia a chi è aiutato e che siano seguiti da un referente in loco;
- favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze fra i gruppi e le organizzazioni aderenti;
- effettuare studi, ricerche e indagini sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo e sulle Missioni che operano su quei territori;

- impegnarsi per sensibilizzare i cittadini sui doveri della solidarietà tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo, con particolare attenzione al vasto territorio dell'Africa sub-sahariana
- offrire costantemente occasioni di formazione e invio di volontari in loco, nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale, per favorirne lo scambio di esperienze.
- intraprendere ogni altra iniziativa che risponda allo scopo dell'associazione.
- 3.5 Inoltre l'Associazione "Ali per Volare". stabilirà contatti con le istituzioni nazionali ed internazionali preposte, che supporteranno compiutamente e in modo adeguato e programmato aiuti logistici a favore dei bambini orfani, di strada, soldato, malati, sfruttati e abusati; in un quadro di assoluto rispetto per la legalità e di rispetto dei diritti umani. "Ali per Volare" si occuperà, anche, di facilitare e incrementare lo sviluppo delle associazioni e delle persone interessate all'aiuto umanitario con doni mirati di vario genere e la lotta contro lo sfruttamento minorile ed il sottosviluppo, in costante crescita nei paesi più poveri e miseri della terra; tutto ciò, per il bene degli individui. L'Associazione svolge le suddette attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'introito delle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

4.4 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di € 25,00 da considerarsi patrimonio indisponibile.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza.

5.2 Gli associati si distinguono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Onorari
- Sostenitori

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione.

Alla categoria di associato ordinario possono accedere tutte le persone che dimostrino, ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, di essersi distinti in particolari e meritevoli opere di volontariato secondo lo spirito dell'associazione.

Sono soci onorari coloro che vengono nominati tali dal consiglio direttivo con apposita delibera perché ritenute persone che si siano distinte nell'impegno disinteressato a favore delle esigenze di tipo umanitario.

Sono soci sostenitori coloro che versano quote volontarie per sostenere le attività dell'associazione.

5.3 I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- svolgere il proprio servizio nell'ambito dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- tenere verso gli altri componenti ed all'esterno dell'Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà e di giustizia ed attuato con correttezza, onestà, probità e rigore morale

I Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente,
- di recedere dall'appartenenza all'associazione,
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta ed appuntamento concordato presso la sede operativa nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento associativo.

Ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.

5.4 La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- Per decesso;
- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- Per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
- Per delibera di esclusione del consiglio direttivo che per gravi motivi, la cui valutazione sarà insindacabile, adotterà il provvedimento inappellabilmente.

Sono considerate cause di esclusione dell'associato:

- L'indisciplina, l'indegnità da chiunque accertate e tutti quei comportamenti ritenuti incompatibili con gli scopi sociali;
- La morosità dei pagamenti nei contributi associativi; viene considerato moroso l'associato che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno due mesi l'uno dall'altro dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbiano provveduto.

5.5 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.6 L'adesione all'associazione comporta per l'associato avente maggiore età il diritto di voto nell'assemblea.

5.7 Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere dalla segreteria amministrativa la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

5.8 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'associazione entro sessanta giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di rifiuto il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del Codice.

5.9 Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.

5.10 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

5.11 I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale d'esercizio; sono straordinari quelli fissati a tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di fare parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata

dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione ove previsti.

Art.7. Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a.** l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- b.** l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- c.** l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- d.** l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- e. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a.** l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b.** la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c.** lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.8. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo nella prima seduta, nomina fra i suoi membri: Il Presidente – Il Segretario e Il Tesoriere.

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un numero di membri non inferiore a 5, compresi il Presidente e il vicepresidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.4 Esso di norma viene convocato una volta al mese ed altresì dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei soci ed ogni qualvolta se ne ritenga l'opportunità.

Art.9. Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al

consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art.10. Vicepresidente

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.10. Segretario - Tesoriere

10.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

10.3 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

10.4 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

10.5 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 10.3.

10.6 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

10.7 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art.11. Libri dell'associazione

11.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

11.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.



Art. 12. Organo di controllo e Organo di revisione

12.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

12.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13 Bilancio Consuntivo e Preventivo

13.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 L'Associazione ha l'obbligo di redigere il proprio bilancio consuntivo di esercizio annuale.

13.3 Il bilancio consuntivo di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione. Qualora l'ammontare complessivo annuo delle entrate sia minore di 220.000 euro è possibile ridurre il bilancio al solo rendiconto finanziario di cassa. Lo Stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario, integrati da una nota esplicativa o "relazione di bilancio", sono predisposti dal Tesoriere Economo. Il bilancio è sotto la responsabilità del Presidente ed è approvato dal Consiglio Direttivo prima di essere inviato all'approvazione finale dell'Assemblea ordinaria dei soci. Esso contiene le singole voci di entrata e di uscita ("proventi" e "oneri") relative alle attività svolte tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Nella relazione di bilancio o nella relazione di missione il Consiglio direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività connesse a quelle istituzionali che hanno comportato proventi ed oneri evidenziati nel rendiconto finanziario di cui all'art. 5 del Codice.

13.4 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle uscite relative all'esercizio annuale successivo.

13.5 Bilancio Sociale.

- Nel caso di raggiungimento delle soglie di legge nelle entrate di bilancio annuale il Presidente con il Consiglio direttivo hanno la responsabilità di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

13.6 Approvazione del bilancio

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede operativa dell'Associazione, per la consultazione libera degli aderenti, almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria, convocata per la loro approvazione. Nel caso siano esistenti l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale il fascicolo di bilancio consuntivo d'esercizio deve comprendere le relazioni di loro competenza. I bilanci consuntivo e preventivo sono portati per la loro approvazione all'Assemblea ordinaria da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 14. Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 15 Scioglimento e devoluzione dei beni

15.1 L'Associazione si scioglie per delibera assembleare o per inattività che si protragga per oltre due anni consecutivi.

15.2 In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

15.3 Nel caso di impossibilità di regolare convocazione o tenuta dell'Assemblea ciascun membro del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

15.4 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione deve obbligatoriamente essere devoluto, secondo l'art. 9 del Codice del III Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni del Terzo Settore iscritte negli appositi registri, operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, acquisito il parere della P.A. in base alle indicazioni ricevute dall'Assemblea.

Art. 16 Regolamenti

16.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Articolo 17 Volontariato e lavoro nell'Associazione

17.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

17.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

17.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

18 Disposizioni finali

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

In originale firmato:

Martinez Claudio, presidente
Brunone Anna Maria, segretaria

